

Formazione. L'integrazione riservata ai «vecchi» conciliatori

Dieci ore di corso non sono sufficienti

Marcella Caradonna

Per essere mediatore civile è necessario non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, non essere incorso nell'interdizione ai pubblici uffici e (in alternativa) essere iscritti ad albi professionali in materie economiche e giuridiche con anzianità d'iscrizione di almeno 15 anni oppure essere magistrati in quiescenza o ancora aver partecipato a corsi di formazione tenuti da enti pubblici o privati accreditati della durata di 40 ore e con una valutazione finale.

Questi criteri sono destinati a mutare alla pubblicazione (attesa da un momento all'altro) del nuovo regolamento che introduce importanti novità. In primo luogo la possibilità di iscrizione negli elenchi degli organismi verrà estesa a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscritti a un ordine o a un collegio professionale.

Cade così una importante barriera per molte professionalità fino a oggi non coinvolte in questo tipo di istituto giuridico (geometri, medici, architetti ingegneri, agronomi, biologi eccetera). Poi sarà sempre necessario effettuare un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore composto da corsi teorici e pratici, con un massimo di tren-

ta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.

È anche previsto un obbligo di aggiornamento formativo per almeno di 8 ore. Questi corsi possono essere effettuati, come per il passato, solo da enti formatori autorizzati dal ministero della Giu-

L'ATTESA

L'imminente decreto ministeriale dovrebbe dare sei mesi di tempo per adeguare i requisiti necessari

stizia con docenti legittimati a svolgere le lezioni. Qualche perplessità suscita la gestione degli elenchi di mediatori da parte degli organismi in relazione all'adeguamento ai nuovi parametri. Il testo della norma in fase di pubblicazione dà sei mesi ai mediatori per adeguare la propria posizione ai requisiti indicati dal nuovo regolamento. È opinione diffusa che, per chi ha già effettuato un corso di 40 ore così come previsto dagli attuali regolamenti, secondo la nuova normativa sia sufficiente una integrazione attraverso un corso di 10 ore.

Non risulta, però, che questo nel testo sia specificato in modo chiaro così come non sembra sia indicata con evidenza la posizione di coloro che hanno effettuato il corso e superato la prova di valutazione, ma non sono ancora iscritti presso un organismo. Non pare, del resto, ci siano anche riferimenti espliciti sull'efficacia della valutazione già effettuata o se sarà, invece, necessario effettuare una ulteriore prova. È fondato ritenere, tuttavia, che gli uffici competenti daranno una lettura della norma non penalizzante per coloro che hanno già seguito percorsi di formazione, confermando la validità dei corsi integrativi organizzati dagli enti accreditati. È anche auspicabile un riconoscimento della preparazione effettuata dai molti mediatori con competenze professionali differenti da quelle economiche e giuridiche che svolgevano tale attività negli organismi di mediazione, ma non ai sensi della normativa societaria (a loro non consentita). È certo che per gli enti formatori, gli organismi accreditati e gli stessi mediatori, il nuovo regolamento costituirà un momento di revisione e riorganizzazione dell'attività in funzione dell'ingente mole di controversie per le quali, secondo le stime, dovranno essere avviati tentativi di mediazione dall'entrata a regime della norma nel marzo 2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione. L'integrazione riservata ai «vecchi» conciliatori

Dieci ore di corso non sono sufficienti

Marcella Caradonna

Per per essere mediatore civile è necessario non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, non essere incorso nell'interdizione ai pubblici uffici e (in alternativa) essere iscritti ad albi professionali in materie economiche e giuridiche con anzianità d'iscrizione di almeno 15 anni oppure essere magistrati in quiescenza o ancora aver partecipato a corsi di formazione tenuti da enti pubblici o privati accreditati della durata di 40 ore e con una valutazione finale.

Questi criteri sono destinati a mutare alla pubblicazione (attesa da un momento all'altro) del nuovo regolamento che introduce importanti novità. In primo luogo la possibilità di iscrizione negli elenchi degli organismi verrà estesa a tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, iscritti a un ordine o a un collegio professionale.

Cade così una importante barriera per molte professionalità fino a oggi non coinvolte in questo tipo di istituto giuridico (geometri, medici, architetti ingegneri, agronomi, biologi eccetera). Poi sarà sempre necessario effettuare un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore composto da corsi teorici e pratici, con un massimo di tren-

ta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica.

È anche previsto un obbligo di aggiornamento formativo per almeno di 8 ore. Questi corsi possono essere effettuati, come per il passato, solo da enti formatori autorizzati dal ministero della Giu-

L'ATTESA

L'imminente decreto ministeriale dovrebbe dare sei mesi di tempo per adeguare i requisiti necessari

stizia con docenti legittimati a svolgere le lezioni. Qualche perplessità suscita la gestione degli elenchi di mediatori da parte degli organismi in relazione all'adeguamento ai nuovi parametri. Il testo della norma in fase di pubblicazione dà sei mesi ai mediatori per adeguare la propria posizione ai requisiti indicati dal nuovo regolamento. È opinione diffusa che, per chi ha già effettuato un corso di 40 ore così come previsto dagli attuali regolamenti, secondo la nuova normativa sia sufficiente una integrazione attraverso un corso di 10 ore.

Non risulta, però, che questo nel testo sia specificato in modo chiaro così come non sembra sia indicata con evidenza la posizione di coloro che hanno effettuato il corso e superato la prova di valutazione, ma non sono ancora iscritti presso un organismo. Non pare, del resto, ci siano anche riferimenti espliciti sull'efficacia della valutazione già effettuata o se sarà, invece, necessario effettuare una ulteriore prova. È fondato ritenere, tuttavia, che gli uffici competenti daranno una lettura della norma non penalizzante per coloro che hanno già seguito percorsi di formazione, confermando la validità dei corsi integrativi organizzati dagli enti accreditati. È anche auspicabile un riconoscimento della preparazione effettuata dai molti mediatori con competenze professionali differenti da quelle economiche e giuridiche che svolgevano tale attività negli organismi di mediazione, ma non ai sensi della normativa societaria (a loro non consentita). È certo che per gli enti formatori, gli organismi accreditati e gli stessi mediatori, il nuovo regolamento costituirà un momento di revisione e riorganizzazione dell'attività in funzione dell'ingente mole di controversie per le quali, secondo le stime, dovranno essere avviati tentativi di mediazione dall'entrata a regime della norma nel marzo 2011.

© RIPRODUZIONE RISERVATA